COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 18.07.1996
COM(96) 401 def.

95/0109 (SYN)

PARERE DELLA COMMISSIONE
relativo agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio sulla

proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/439/CEE
RELATIVA ALLA PATENTE DI GUIDA

(presentato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 C,
lettera d) del trattato CE)

Il 6 giugno 1996, il Parlamento europeo ha emendato la posizione comune relativa alla proposta summenzionata, adottata dal Consiglio il 26 febbraio 1996. Gli emendamenti del Parlamento figurano in allegato.

In applicazione dell'articolo 189 C, lettera d) del trattato, la Commissione ha riesaminato la sua proposta e ha deciso di non accogliere tali emendamenti per le ragioni esposte di seguito:

Emendamento n. 1

Benché la Commissione concordi con il Parlamento sul fatto che l'introduzione di un microprocessore (piastrina) nella patente di guida potrebbe aumentarne la flessibilità di impiego e ridurne il pericolo di contraffazione, ritiene tuttavia prematuro al momento attuale inserire tale affermazione in un considerando; di fatto, ciò anticiperebbe le conclusioni del gruppo di lavoro che la Commissione intende costituire - conformemente alla propria dichiarazione - per valutare le implicazioni di una eventuale introduzione di un microprocessore, o dispositivo analogo, nelle patenti di guida.

Emendamento n. 2

Questo emendamento vuole rendere obbligatoria la menzione a tutte lettere del nome dello Stato membro che rilascia la patente.

La Commissione ritiene che sia preferibile la flessibilità prevista dal testo della posizione comune. In più, l'emendamento proposto introdurrebbe una differenza su questo punto tra i modelli di patente di cui all'allegato I (patente "cartacea" a tre pagine) e quelli di cui all'allegato I bis (patente "plastificata" tipo carta di credito).

Emendamento n. 3

Questo emendamento mira a eliminare la dicitura "modello delle Comunità europee" e ciò non è accettabile in quanto tale dicitura ha lo scopo di confermare che la patente, rilasciata da uno Stato membro, ha validità su tutto il territorio comunitario.

Inoltre, come nel caso dell'emendamento 2, l'eliminazione di tale dicitura introdurrebbe una differenza non giustificata tra i due modelli di patente.

Emendamento n. 4

L'emendamento ha l'obiettivo di regolamentare i prelievi fiscali operati dagli Stati membri a mezzo della patente di guida. Esso non può essere accolto dalla Commissione in quanto i prelievi fiscali eventualmente effettuati dagli Stati membri all'atto del rilascio o del rinnovo della patente di guida rientrano nelle competenze di questi ultimi.

La Commissione conferma la propria proposta e respinge gli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio.

Allegato: 4 emendamenti

Posizione Comune del Consiglio	Emendamenti del Parlamento
	(Emendamento 1) Terzo considerando
Considerando che, nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, è opportuno garantire la compatibilità e l'interoperabilità delle patenti stesse nell'insieme della Comunità; che occorre a tal fine evitare l'introduzione, a titolo individuale, di tecnologie informatizzate nel modello comunitario di patente, mantenendo nel contempo sul medesimo uno spazio per l'eventuale introduzione successiva di un microprocessore o di un dispositivo informatizzato equivalente;	Considerando che, nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, è opportuno garantire la compatibilità e l'interoperabilità delle patenti stesse nell'insieme della Comunità che può inoltre offrire un potenziale per una maggior flessibilità di impiego, aumentare la sicurezza e ridurre il pericolo di contraffazione delle patenti di guida; che occorre a tal fine evitare l'introduzione, a titolo individuale, di tecnologie informatizzate nel modello comunitario di patente, mantenendo nel contempo sul medesimo uno spazio per l'eventuale introduzione successiva di un microprocessore o di un dispositivo informatizzato equivalente;
	(Emendamento 2) Allegato 1 bis Paragrafo 2, pagina 1 (b)
b) La menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;	b) La menzione del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
	(Emendamento 3) Allegato 1 bis Punto 2, pag. 1 (e) paragrafo introduttivo
e) La dicitura "Modello delle Comunità europee" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:	e) La dicitura "patente di guida" nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

(Emendamento 4)
Allegato 1 bis
Punto 3 (bb) nuovo

b bis)	Gli Stati membri si impegnano a imputare agli utenti soltanto il costo del rilascio della patente di guida. Essi non percepiscono tasse annuali sulla patente di guida.

ISSN 0254-1505

COM(96) 401 def.

DOCUMENTI

IT - 07 06

N. di catalogo : CB-CO-96-392-IT-C

ISBN 92-78-07481-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo